



**REGOLAMENTO LOCAL MOOT COURT  
COMPETITION  
ELSA TRENTO**



## **TITOLO I Regole Generali**

### **PARTE I L'Organizzazione**

#### **Art. 1.**

The ELSA LOCAL MOOT COURT COMPETITION è una simulazione processuale promossa da ELSA (The European Law Students' Association) Trento organizzazione indipendente, apolitica e senza scopo di lucro, volta a coordinare e promuovere le attività culturali e formative in campo giuridico, facente parte di ELSA Italia.

#### **Art. 2**

1. Il Concorso è promosso da ELSA Trento.
2. Per l'organizzazione ELSA Trento può nominare un Comitato Organizzatore, composto da membri del Consiglio Direttivo o da Director nominati ad hoc per l'evento.

#### **Art. 3**

1. Per l'individuazione del caso pratico, la valutazione delle memorie ed il giudizio dei dibattimenti, ELSA Trento (o il Comitato Organizzatore) si avvale di un Comitato Scientifico e di un Collegio Giudicante da essa costituito, composto da tutti coloro che abbiano voluto mettere a disposizione della manifestazione la loro esperienza e le loro conoscenze tecniche-giuridiche.
2. Il Comitato Scientifico ed il Collegio Giudicante, dispongono di criteri di giudizio, secondo le direttive di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 4**

1. Sulla base di un caso pratico fittizio le squadre devono redigere memorie e sostenere dibattimenti orali davanti al Collegio Giudicante.
2. "The ELSA Trento Local Moot Court Competition" si svolge in lingua italiana o inglese.
3. La redazione delle memorie e lo svolgimento dei dibattimenti deve basarsi sulla giurisprudenza e sulla dottrina sviluppatasi nell'ambito dell'ordinamento italiano e comunitario, o internazionale.
4. Il presente regolamento costituisce l'unica legge processuale della competizione, fatti salvi gli aspetti sostanziali dei codici di rito.

#### **Art. 5**

1. La competizione si svolge in tre fasi:
  - a) redazione da parte di ciascuna squadra di due memorie, assunte le vesti dell'attore (o ricorrente) e del convenuto (o resistente), sulla base del caso pratico.
  - b) svolgimento di dibattimenti eliminatori sulla base delle argomentazioni addotte nelle memorie, salvo quanto previsto dall'articolo 22;
  - c) svolgimento di una finale tra le squadre che avranno ottenuto i punteggi più alti in fase eliminatoria.
2. Il Collegio Giudicante per il dibattito eliminatorio è composta da almeno tre persone.

#### **Art. 6**

"The ELSA Trento Local Moot Court Competition" si svolge al massimo due volte l'anno nel periodo e nel luogo prescelti da ELSA Trento (o dal Comitato Organizzatore).

### **PARTE II Partecipazione al Concorso**

#### **Art. 7**

1. Il Concorso è aperto esclusivamente a studenti o laureati in Giurisprudenza italiani o stranieri da non più di due anni presso le Facoltà di Giurisprudenza Italiane o Istituti di istruzione superiore analoghi, obbligatoriamente soci di una delle Sezioni di ELSA Italia.
2. Sono escluse dal concorso le persone la cui formazione accademica e professionale è in grado di comportare un vantaggio reale, significativo ed ingiustificato a danno delle altre squadre concorrenti. A tal fine si considera incompatibile con la partecipazione alla Local Moot Court Competition:
  - a) l'esercizio della pratica professionale forense per un periodo superiore a sei mesi dal momento dell'iscrizione alla simulazione e l'aver esercitato una pratica professionale forense per un periodo superiore a sei mesi antecedente alla data d'iscrizione;
  - b) lo svolgimento di stage e tirocini presso organi giudicanti e inquirenti per un periodo superiore a sei mesi;
  - c) la frequenza di corsi o scuole di specializzazione o formazione post-lauream;
3. I membri del Comitato Organizzatore della Local Moot Court Competition sono esclusi dalla partecipazione al concorso.

#### **Art. 8**

1. Ogni squadra è composta da due a quattro persone.

2. Sono possibili variazioni nella composizione delle squadre fino al settimo giorno antecedente l'inizio dei dibattimenti. Tali variazioni, pena la loro inammissibilità, devono essere tempestivamente comunicate all'Comitato Organizzatore.

#### **Art. 9**

1.L' eventuale quota di partecipazione è fissata da ELSA Trento (o dal Comitato Organizzatore): e verrà comunicata e riportata sul materiale informativo dell'evento.

2.ELSA Trento (o il Comitato Organizzatore) determina le modalità e i tempi di versamento della quota e ne dà comunicazione ai partecipanti, unitamente agli estremi di un conto corrente bancario.

#### **Art. 10**

1. In caso di rinuncia o di qualsiasi altro impedimento quanto versato a titolo di quota di partecipazione non verrà in alcun modo restituito.

2. Le iscrizioni si considerano non avvenute se non accompagnate dalla ricevuta di versamento della quota, qualora richiesta.

#### **Art. 11**

1. L'iscrizione di ciascun partecipante deve avvenire utilizzando l'apposito modulo debitamente compilato ed inviato ad ELSA Trento (o il Comitato Organizzatore) secondo disposizioni.

2. L'iscrizione dovrà avvenire entro 30 gg e deve essere perfezionata entro 20 gg dall'inizio della competizione.

3.Entro 48 ore lavorative dall'iscrizione, ELSA Trento (o il Comitato Organizzatore) provvede a comunicare a ciascuna squadra partecipante il codice di gara assegnatole sostitutivo delle generalità dei concorrenti.

#### **Art.12**

1.Ciascuna squadra partecipante è tenuta a redigere le memorie della parte attrice e della parte convenuta e ad inviarle al Comitato Organizzatore nei termini stabiliti dal presente regolamento.

2.L'estrazione per determinare gli accoppiamenti tra le squadre per ciascun turno eliminatorio della fase dibattimentale viene effettuata pubblicamente in sede di inizio della manifestazione ad opera di ELSA Trento (o dal Comitato Organizzatore). Quest'ultima assegna, altresì, tramite l'estrazione pubblica nella medesima sede, il Collegio Giudicante alle squadre estratte, ove sia prevista la presenza di più Collegi Giudicanti per le fasi eliminatorie.

#### **Art 12-bis**

1. E' previsto un numero massimo di squadre ammesse a partecipare alla fase dibattimentale pari a otto.

2. Qualora le squadre iscritte alla competizione siano in numero maggiore di otto, il Comitato Scientifico provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei risultati ottenuti nella fase di produzione delle memorie scritte.

3. ELSA Trento (o il Comitato Organizzatore) si occuperà di comunicare i codici di gara delle squadre che hanno superato la prima fase presentati in ordine sparso, e non di merito.

## **TITOLO II Le Prove del Concorso**

### **PARTE I: Disposizioni Generali**

#### **Art. 13**

1.Le squadre partecipanti possono chiedere precisazioni al Comitato Scientifico su ogni aspetto del caso oggetto della competizione esclusivamente tramite invio di e-mail al Comitato Organizzatore.

2.Il Comitato Organizzatore, prontamente trasmetterà alle squadre partecipanti le chiarificazioni.

3.È fatto il più stretto divieto di consultare, in qualsiasi altro modo i membri del Comitato Scientifico o del Collegio Giudicante, pena l'esclusione dal concorso.

#### **Art. 14**

È fatto il più stretto divieto a ciascuna squadra di produrre memorie il cui contenuto sia in tutto o in parte frutto del lavoro, di soggetti esterni ad essa. In caso di accertata violazione il Comitato Scientifico assegnerà alla memoria il minimo punteggio.

### **PARTE II: Redazione delle Memorie**

#### **Art. 15**

1.Ogni squadra deve produrre due memorie contenenti rispettivamente le argomentazioni a difesa della posizione dell'attore (ricorrente) e del convenuto (resistente).

2.Ogni squadra deve far pervenire copia della memoria da inviarsi entro il termine inderogabile di 15 giorni dall'inizio della competizione.

3.Il Comitato Organizzatore comunica il recapito elettronico e postale cui far pervenire l'iscrizione e le memorie.

#### **Art. 16**

1. Le memorie devono essere redatte in formato A4, in carattere Book Antiqua, dimensione 11 con interlinea 1,5; margini 2,54 in tutte le direzioni. Per le note a piè pagina è richiesto il carattere Book Antiqua, dimensione 9 con interlinea singola.

2. Ogni memoria, non eccedente il numero di 15 cartelle dattiloscritte numerate, compresi i riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, deve indicare in calce il codice della squadra e la sua veste.

3. Le memorie devono contenere le seguenti sezioni:

Fatto (descrizione del caso)

Diritto

Conclusioni (petitum)

4. Le copie elettroniche delle memorie devono essere inviate in formato .pdf (Protected Document Format) al Comitato Organizzatore nei termini stabiliti.

5. In caso di riferimenti mancanti e lacunosi, e di violazione di quanto stabilito ai commi precedenti, il Comitato Scientifico ne terrà conto nella valutazione di cui all'art. 20.3 del presente Regolamento.

6. Le memorie non devono contenere, pena la squalifica della squadra, alcun riferimento che permetta di identificare la provenienza della medesima.

#### **Art. 17**

1. Il Comitato Organizzatore, di concerto con il Comitato Scientifico ed il Vice Presidente Attività Accademiche di ELSA Trento potrà disporre la squalifica della squadra in caso di qualsiasi violazione del presente Regolamento che prevede tale sanzione.

2. Il Comitato Organizzatore comunicherà la squalifica alla squadra interessata motivandola adeguatamente

#### **Art. 18**

Fatte salve le regole di cui all'articolo 16, le memorie devono essere redatte senza altri vincoli di forma.

#### **Art. 19**

La mancata osservanza di quanto disposto all'art.16, commi 1, 2 e 3, comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

a) detrazione di 0.5 punti dal punteggio relativo alla memoria per mancato rispetto del formato e dimensione del carattere, a prescindere dal numero di pagine che presentano il difetto;

b) detrazione di 0.5 punti dal punteggio relativo alla memoria per mancato rispetto dei margini, a prescindere dal numero di pagine che presentano il difetto;

c) detrazione di 2 punti dal punteggio relativo alla memoria per ciascuna pagina eccedente il numero massimo di pagine disposto dall'art.17, comma 2;

#### **Art. 20**

1. Le memorie presentate dalle squadre partecipanti saranno valutate dal Comitato Scientifico.

2. Il Comitato Organizzatore provvede a trasmettere le memorie al Comitato Scientifico, senza entrare nel merito della valutazione delle stesse.

3. La valutazione delle memorie tiene conto della qualità delle ricerche, della conoscenza della giurisprudenza, della logica e della originalità del ragionamento, della chiarezza e dello stile; si darà particolare rilievo alla esaustività dell'argomentazione.

#### **Art. 21**

La comunicazione del punteggio delle memorie avviene congiuntamente alla comunicazione dei punteggi dei dibattimenti.

### **PARTE III: I Dibattimenti**

#### **Art. 22**

Il dibattito ha lo scopo di ribattere le argomentazioni della parte avversa, nonché le ragioni da essa addotte nel corso dello stesso. Nel corso del dibattito possono, infatti, essere addotte nuove ragioni rispetto alla memoria di parte presentata.

#### **Art. 23**

1. Almeno due componenti di ciascuna squadra devono prendere la parola nel corso del dibattito.

2. I componenti del Collegio Giudicante hanno facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'oratore per porre delle domande. Il diritto di risposta è accordato al solo oratore interrotto salva la facoltà di quest'ultimo di delegare la risposta ad un altro componente della squadra.

#### **Art. 24**

1. Il dibattito si apre con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo di attore o ricorrente.

2. Il dibattito prosegue con l'esposizione della parte che ricopre il ruolo di convenuto o resistente.

3. Il dibattimento si conclude con le repliche.

#### **Art. 25**

1. Ogni squadra deve disporre di un tempo di 30 minuti, di cui 20 minuti per l'esposizione principale e 10 minuti per la replica alla parte avversa.

La squadra è libera di organizzare il proprio tempo diversamente, ma è tenuta, a pena di decadenza da questa facoltà, a darne comunicazione al Presidente del Collegio Giudicante prima dell'inizio del dibattimento.

2. Ciascuna squadra può chiedere un tempo supplementare di 5 minuti al massimo. In tal caso uguale tempo è accordato di diritto alla parte avversa.

3. La facoltà di cui al comma precedente è concessa solo nella fase dell'esposizione principale. Qualora ne faccia richiesta la squadra che compie la propria esposizione per seconda, uguale tempo è accordato di diritto alla parte avversa nella fase di replica.

4. Qualora l'esposizione principale sia sostenuta integralmente da una sola persona, il replicante, a pena della perdita del diritto di replica, deve essere una persona diversa.

5. Il tempo utilizzato dai componenti del Collegio Giudicante per porre le domande viene conteggiato nel tempo totale a disposizione di ciascuna squadra.

6. Un addetto al cronometraggio, designato dal Comitato Organizzatore seduto accanto al Collegio Giudicante, ha il compito di indicare periodicamente (ogni cinque minuti) il tempo rimasto.

7. Solo al termine del dibattimento finale il Collegio Giudicante, qualora le circostanze lo richiedano, e in deroga al comma 2 del presente articolo può accordare ulteriore tempo supplementare per il chiarimento di questioni necessarie alla deliberazione. Uguale tempo deve essere concesso ad entrambe le squadre.

#### **Art. 26**

1. Nella valutazione del dibattimento saranno presi in particolare considerazione: la pertinenza e la logica dell'argomentazione, la capacità di ribattere le ragioni della parte avversa e le eventuali concessioni alla stessa, la novità dell'esposizione orale rispetto al contenuto della memoria e la capacità di rispondere alle domande del Collegio Giudicante.

2. La valutazione è operata da ognuno dei Giudici del Collegio Giudicante che esprime un proprio punteggio.

3. I Giudici deliberano in camera di consiglio.

#### **Art. 27**

I componenti delle squadre sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche della pratica forense.

Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo costituisce argomento di prova a sfavore previo richiamo da parte di uno dei componenti del Collegio Giudicante.

#### **Art. 28**

ELSA Trento (o il Comitato Organizzatore) dispone la possibilità di una videoregistrazione almeno della finale del Concorso e la mette a disposizione, insieme alle memorie delle squadre finaliste, delle squadre iscritte alla competizione successiva che ne facciano richiesta.

### **PARTE IV: Valutazione delle Prove**

#### **Art 29**

La gara si svolge con le seguenti modalità:

a) gli abbinamenti delle squadre che si dovranno sfidare avverranno tramite estrazione a sorte che sarà a cura del Comitato Organizzatore e del Director LMCC. Tale estrazione dovrà avvenire inderogabilmente dopo la proclamazione di inizio dei lavori e prima dell'inizio della gara.

b) Sempre tramite estrazione a sorte di competenza del Comitato Organizzatore, verrà stabilito quale ruolo ciascuna squadra dovrà sostenere (attore/convenuto, ricorrente / resistente)

A seguito di ciascun dibattimento, il Collegio Giudicante assegna a ciascuna squadra un punteggio sulla base dei criteri indicati all'art.29bis. Tale punteggio, relativo alla fase dibattimentale, viene sommato al punteggio relativo alle memorie scritte. Una volta individuata la graduatoria complessiva passano il turno le quattro squadre che hanno ricevuto il punteggio più alto.

In caso di parità passerà il turno la squadra che ha ottenuto il miglior punteggio nella fase dibattimentale.

La gara prosegue con una nuova estrazione delle coppie sfidanti e dei ruoli di attore e convenuto. In caso di squadre dispari verrà estratta a sorte una squadra che sosterrà la sfida per due volte, con diritto a vedersi assegnato il punteggio più alto fra i due ottenuti.

#### **Art 29 bis**

Le squadre verranno giudicate sull'insieme del loro lavoro.

Ad ogni squadra sarà assegnato un ammontare di punti divisi nella maniera seguente:

a) fino a 32 punti per le memorie di parte (0 a 8 punti: scarsa; 9 a 16 punti: media; 17 a 25 punti: buona; 26 a 32 punti: eccellente);

b) fino a 48 punti per la fase dibattimentale (0 a 12 punti: scarsa; 13 a 24 punti: media; 25 a 36 punti: buona; 37 a 48 punti: eccellente).

La valutazione finale di ogni squadra verrà determinata sulla base della somma dei punteggi ottenuti per le memorie e per il dibattito.

#### **PARTE V: Svolgimento della Finale e Proclamazione dei Vincitori**

##### **Art. 30**

Le squadre che hanno ottenuto il punteggio più alto accedono alla finale.

##### **Art. 31**

Il Collegio Giudicante della finale può essere composto dagli esponenti più rappresentativi del Comitato Scientifico e da professionisti del diritto, designati da ELSA Trento (o dal Comitato Organizzatore). Essi proclamano a maggioranza la squadra vincitrice del Concorso sulla base delle memorie di parte e della fase dibattimentale, secondo quanto disposto dall'art. 29.

##### **Art. 32**

Al termine della finale vengono assegnati i premi ai vincitori, ai finalisti e al miglior oratore ed eventuali altri premi.

##### **Art. 33**

1. Il Comitato Organizzatore di concerto con il Director per la Local Court Competition provvede ad individuare i premi per la squadra vincitrice ed eventualmente per gli altri partecipanti.

2. ELSA Trento rilascia un attestato di partecipazione firmato dal Presidente del Comitato Scientifico e dal Director LMCC o in sua mancanza dal VP AA a ogni partecipante. Il certificato dei componenti della squadra vincitrice è sottoscritto da tutti i Giudici del Collegio Giudicante della finale

##### **Art. 34**

I premi del Concorso e le norme per il ritiro o la rinuncia degli stessi sono stabilite da ELSA Trento (o dal Comitato Organizzatore).

#### **PARTE VI: Disposizioni Finali**

##### **Art. 35**

I partecipanti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento. In caso di grave violazione il Comitato Organizzatore, in concerto col Comitato Scientifico, adotta i provvedimenti del caso.

##### **Art. 36**

I partecipanti possono sottoporre a ELSA Trento ogni questione concernente il presente regolamento. ELSA Trento è il solo competente a risolvere le questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Regolamento.

##### **Art. 37**

ELSA Trento (o il Comitato Organizzatore) è tenuta ad assicurare il proficuo svolgimento della manifestazione ed un alto livello scientifico.

##### **Art. 38**

Ogni violazione del presente Regolamento di ELSA Trento è valutata dal Comitato Organizzatore che adotta i provvedimenti del caso a maggioranza dei suoi membri.

##### **Art. 39**

Le valutazioni e le decisioni del Comitato Scientifico e del Collegio Giudicante come le decisioni interpretative del presente Regolamento da parte del Comitato Organizzatore di ELSA Trento sono insindacabili.

##### **Art. 40**

Le squadre partecipanti alla manifestazione dichiarano di avere preso visione del presente Regolamento e di accettarne le relative disposizioni per il solo fatto della loro iscrizione al Concorso. Tale inciso deve essere specificato nel modulo per l'iscrizione.